

Il nuovo regolamento (UE) 2026/1739: interventi per le filiere e indirizzi per la prossima riforma PAC

a cura dell'Ufficio Studi della Fondazione Metes – 18 settembre 2026

Il 29 luglio 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il regolamento (UE) 2026/1739 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 luglio 2026 «che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare». Il nuovo regolamento viene introdotto per fornire nuove forme di supporto a favore degli agricoltori dell'Unione europea che da qualche anno si trovano a far fronte a uno scenario estremamente complesso generato dal perdurare degli effetti del COVID-19, dall'instabilità dei mercati globali, dall'incalzare delle emergenze climatiche e dalle conseguenze socio-economiche del conflitto russo-ucraino. Tutte queste criticità hanno generato un quadro caratterizzato da forti rincari nei costi energetici e nei fattori di produzione, accompagnati da una crescita

dell'inflazione. In questo contesto le disfunzioni che già caratterizzavano i meccanismi di redistribuzione del valore aggiunto lungo la filiera si sono ulteriormente aggravate alimentando il grado di incertezza in cui si trovano ad operare i piccoli e medi agricoltori europei. In questo scenario con il regolamento (UE) 2026/1739 la Commissione europea si pone l'obiettivo di ripristinare l'equità e la fiducia tra gli attori della filiera, rafforzare il potere contrattuale dei produttori, tutelarne i redditi e rendere il settore agricolo più attrattivo per i giovani.

Per questo obiettivo vengono introdotte una serie di modifiche ai

- regolamento (UE) N. 1308/2013;
- regolamento (UE) N. 2021/2115;
- regolamento (UE) N. 2021/2116;

introducendo modifiche rilevanti a importanti meccanismi di funzionamento della Politica Agricola Comune (PAC).

Modifiche al regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM Unica)

Il regolamento (UE) 2026/1739 introduce diverse modifiche al regolamento (UE) n. 1308/2013, il testo normativo che attualmente regola i meccanismi di funzionamento dell'organizzazione comune di mercato (OCM unica). L'obiettivo primario di tutti gli interventi proposti è correlato alla finalità generale del rafforzamento della posizione degli agricoltori e del miglioramento del loro potere contrattuale all'interno della filiera alimentare.

La prima modifica riguarda l'estensione dell'obbligo di stipulare un contratto scritto prima della consegna per i prodotti agricoli ceduti dagli agricoltori (o dalle loro

organizzazioni) a trasformatori, distributori e rivenditori, fatte salve le specifiche deroghe¹ ed esenzioni² previste dalla legge. Finora questo obbligo era previsto prevalentemente per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. I contratti devono basarsi su prezzi fissi oppure devono essere determinati mediante indicatori oggettivi di costo e di mercato facilmente accessibili, concepiti per evitare che i produttori siano costretti a vendere al di sotto dei propri costi di produzione. Per i contratti di durata superiore a 6 mesi nel settore del latte e a 12 mesi negli altri settori, viene introdotta l'obbligatorietà di una clausola di revisione

¹ Il contratto scritto non è obbligatorio se il prodotto è consegnato dal socio alla propria cooperativa o organizzazione di produttori, a condizione che lo statuto societario preveda già norme trasparenti e definite in modo democratico per la determinazione del prezzo

² Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo contrattuale le consegne di valore inferiore a 10.000 EUR, le vendite effettuate verso microimprese, le consegne con pagamento simultaneo (o entro tre giorni lavorativi), nonché i prodotti soggetti a forte deperibilità o pratiche commerciali tradizionali

attivabile dagli agricoltori o dalle loro organizzazioni in presenza di circostanze impreviste o volatilità di mercato. Gli Stati membri devono inoltre garantire alle parti la disponibilità di meccanismi imparziali e facoltativi di mediazione per la risoluzione delle controversie ed hanno la facoltà di imporre la registrazione dei contratti.

La seconda modifica riguarda le norme di commercializzazione e di etichettatura. Il regolamento (UE) 2026/1739 interviene anche sulle norme di commercializzazione relative all'etichettatura, estendendo la possibilità di disciplinare l'indicazione del luogo di produzione e/o dell'origine a tutte le tipologie di prodotti. Vengono inoltre stabiliti requisiti minimi a livello dell'UE per l'uso delle indicazioni commerciali facoltative. In particolare, i termini «giusto» o «equo» dovranno essere riservati a modalità commerciali che assicurano stabilità contrattuale, trasparenza, prezzi remunerativi per gli agricoltori e sono in grado di fornire un contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'indicazione «filiera corta» viene invece riservata per identificazione di prodotti commercializzati attraverso un legame diretto o una stretta vicinanza geografica tra agricoltori e consumatori finali e che prevedono un numero limitato di intermediari commerciali. La terza modifica riguarda il procedimento amministrativo che consente il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (OP). In particolare il regolamento (UE) 2026/1739 introduce una procedura semplificata che prevede un'unica domanda valida per più settori che garantisce che il controllo democratico rimanga saldamente in mano agli agricoltori. Si prevede inoltre una estensione dei poteri negoziali e di pianificazione collettiva della produzione anche alle Associazioni di OP che rappresentano non oltre 36% della produzione nazionale e alle OP non ancora

ufficialmente riconosciute ma che abbiano già presentato domanda di riconoscimento. Nel settore lattiero-caseario la soglia di produzione nazionale trattabile collettivamente da una singola OP viene innalzata dal 33% al 36%³. Se lo statuto lo consente viene inoltre prevista anche per gli aderenti alle OP la possibilità di contatti con acquirenti esterni a condizione che sia salvaguardata la concentrazione dell'offerta. Una quarta rilevante novità riguarda le norme di tutela delle denominazioni della carne. Il regolamento definisce la carne come la parte commestibile degli animali e riserva l'uso del termine «carne» e dei nomi dei tagli e dei prodotti tradizionali esclusivamente agli alimenti derivati da animali. Di conseguenza, viene introdotto un divieto di utilizzo di tali denominazioni per alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microrganismi, funghi o alghe⁴ inclusi quindi anche i prodotti di carne coltivata.

In materia di concorrenza e gestione dei mercati, il regolamento (UE) 2026/1739 amplia le motivazioni che giustificano le deroghe alle norme sugli aiuti di Stato previste dall'articolo 101 TFUE (Trattato di Funzionamento dell'Unione europea) consentite per gli accordi di sostenibilità. Nelle motivazioni per le suddette deroghe sono incluse la transizione verso l'economia circolare, il sostegno alla vitalità delle piccole aziende con produzione fino a 100.000 euro, il ricambio generazionale e la sicurezza sul lavoro.

Infine il regolamento (UE) 2026/1739 prevede che in presenza di gravi squilibri di mercato possano essere autorizzate azioni collettive di stabilizzazione promosse dagli operatori privati che prevedono ritiri o stoccaggi del prodotto. Questi interventi possono beneficiare del sostegno finanziario della Riserva Agricola dell'Unione.

³ Il regolamento (UE) 2026/1739 raddoppia anche il tetto a livello UE del volume di latte crudo negoziabile collettivamente dal 3,5% al 7%

⁴ Si tratta dei "nuovi alimenti" previsti dal regolamento (UE) 2015/2283

Modifiche ai regolamenti (UE) 2021/2115 (Piani Strategici della PAC) e 2021/2116 (Finanziamento e gestione PAC)

Il regolamento (UE) 2026/1739 apporta significative modifiche sia al regolamento (UE) 2021/2115, relativo ai Piani Strategici della PAC, sia al regolamento (UE) 2021/2116, riguardante il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della Politica Agricola Comune.

La prima modifica apportata al regolamento (UE) 2021/2115 riguarda l'incremento del valore dell'aiuto finanziario che l'Unione Europea eroga nell'ambito dei programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori (OP) e delle loro associazioni (AOP). Con il regolamento (UE) 2026/1739 viene aumentata la quota di cofinanziamento UE prevista a copertura delle spese relative agli investimenti effettuati presso aziende di giovani o nuovi agricoltori che hanno aderito per la prima volta a un'organizzazione di produttori. In particolare la percentuale massima ordinaria di cofinanziamento dell'Unione, precedente fissata al 50%, viene aumentata al 70%. Il contributo finanziario dell'Unione viene elevato al 70% della spesa sostenuta anche per i programmi operativi di OP e AOP colpite da condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni parassitarie. Questo sostegno maggiorato è concesso a condizione che tali eventi avversi abbiano causato perdite superiori alla soglia del 30% della produzione media annua realizzata dalla OP o dall'AOP. Inoltre, viene previsto uno specifico incentivo finanziario finalizzato a

stimolare la competitività e la nascita di nuove OP e AOP nelle regioni caratterizzate da un basso livello di organizzazione dell'offerta. In particolare si prevede un aumento del 10% dell'aiuto che l'Unione concede alle OP attive in Stati membri nei quali il tasso di commercializzazione ortofrutticola da parte delle OP è inferiore al 10% nei tre anni precedenti.

Infine, il regolamento (UE) 2026/1739 introduce una maggiore flessibilità di bilancio per gli Stati membri. In particolare a decorrere dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri possono riesaminare i propri piani strategici e decidere di destinare fino al 6% delle dotazioni inizialmente riservate ai pagamenti diretti al finanziamento degli interventi settoriali.

Le modifiche al regolamento (UE) 2021/2116 riguardano l'estensione dell'ambito di operatività delle risorse della Riserva Agricola dell'Unione Europea. In particolare il regolamento (UE) 2026/1739 stabilisce che le risorse della riserva agricola possano essere formalmente impiegate non solo per le tradizionali misure eccezionali di mercato, ma anche per sostenere e finanziare direttamente le azioni collettive destinate alla stabilizzazione del settore (come i ritiri dal mercato, lo stoccaggio privato o la pianificazione temporanea della produzione) promosse da organizzazioni e associazioni di operatori privati durante periodi di grave squilibrio dei mercati.

Tempistiche di applicazione delle modifiche previste dal regolamento (UE) 2026/1739

Per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni, il regolamento (UE) 2026/1739 prevede un'applicazione differita nel tempo per le diverse materie. Le norme sui contratti scritti e sulle indicazioni commerciali facoltative («equo» e «filiera corta») si applicano a partire dal 19 agosto 2028. La nuova normativa inerente le denominazioni della carne si applica a partire dal 19 agosto

2029. Infine, per evitare sprechi alimentari, i prodotti realizzati o importati in conformità alle norme applicabili prima della data di applicazione delle nuove disposizioni sulle denominazioni delle carni possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 19 agosto 2032.

Tabella 1 - Sintesi delle principali novità introdotte dal nuovo regolamento con specifica del testo normativo modificato

Regolamento Modificato	Ambito / Articolo Interessato	Principali Modifiche Introdotte dal Reg. (UE) 2026/1739
Regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM Unica)	Etichettatura dell'origine (Art. 75, par. 3, lett. j)	Le norme di commercializzazione sull'etichettatura riguardano esplicitamente il luogo di produzione e/o l'origine dei prodotti.
	Denominazioni della carne (Art. 78 & Allegato VII, Parte I bis)	Definizione di «carne» e utilizzo dei termini tradizionali e dei tagli (es. <i>bistecca, filetto, pancia, bacon</i>) esclusivamente ai prodotti derivati da animali. Divieto dell'impiego del termine «carne» per alimenti a base di colture cellulari o proteine vegetali/sintetiche.
	Indicazioni commerciali facoltative (Art. 88 bis)	Fissazione requisiti comunitari minimi per l'uso dei termini «giusto»/«equo» (stabilità contrattuale, prezzi remunerativi, obiettivi di sviluppo sostenibile) e «filiera corta» (vendita diretta o vicinanza geografica con intermediari limitati).
	Contratti scritti e clausole di revisione (Artt. 148, 168 & Allegato X)	Ampliamento dell'obbligo di stipula del contratto scritto prima della consegna dal settore lattiero-caseario a tutti gli altri settori agricoli. I contratti devono basarsi su indicatori oggettivi di costo e di mercato e includere una clausola di revisione obbligatoria per i contratti di durata superiore a 6 mesi (lattiero) o 12 mesi (altri settori).
	Mediazione delle controversie (Artt. 148, 168)	Obbligo per gli Stati membri a mettere a disposizione delle parti contraenti meccanismi di mediazione imparziali che possono essere usati facoltativamente dalle parti per facilitare la risoluzione amichevole dei contenziosi contrattuali.
	Organizzazioni di Produttori (OP e AOP) (Artt. 149, 152, 153, 157)	Semplificazione delle procedure di riconoscimento delle OP attraverso l'introduzione di una domanda unica su più settori. Innalzamento dal 33% al 36% della soglia di produzione nazionale trattabile collettivamente nel settore del latte; estensione della negoziazione collettiva alle Associazioni di OP e alle OP non ancora riconosciute che hanno attivato la fase di istruttoria; possibilità di contatti diretti tra soci di OP e acquirenti esterni.
	Deroghe alla concorrenza per la sostenibilità (Art. 210 bis)	Ampliamento degli obiettivi di sostenibilità esentati dai divieti dell'art. 101 TFUE, mediante l'inclusione delle finalità riguardanti la transizione verso l'economia circolare, la vitalità delle piccole aziende, il ricambio generazionale e il miglioramento della sicurezza sul lavoro.
	Gestione delle crisi di mercato (Art. 222)	Attivazione di sostegno finanziario da parte della Commissione a carico della Riserva Agricola dell'UE per finanziare le azioni collettive di stabilizzazione del mercato avviate dagli operatori durante gravi squilibri.
Regolamento (UE) 2021/2115 (Piani Strategici della PAC)	Sostegno ai programmi operativi (Artt. 52, 62, 65, 68)	Innalza dal 50% al 70% la percentuale massima di aiuto UE per gli investimenti aziendali effettuati da giovani e nuovi agricoltori che aderiscono a una OP e per le OP/AOP colpite da calamità naturali, eventi climatici avversi o fitopatie che causano perdite superiori al 30% della produzione.
	Flessibilità di bilancio (Art. 88, par. 7)	Consente agli Stati membri, a partire dal 1° gennaio 2025, di riesaminare i Piani Strategici e trasferire fino al 6% delle dotazioni dei pagamenti diretti per finanziare interventi in altri settori agricoli specifici.
Regolamento (UE) 2021/2116 (Finanziamento e gestione PAC)	Utilizzo della Riserva Agricola (Art. 16, par. 1)	Estende formalmente l'impiego delle risorse della Riserva Agricola dell'UE al finanziamento delle azioni collettive degli operatori privati attuate per contrastare i periodi di grave squilibrio del mercato.

Glossario

Organizzazione comune di mercato unica (OCM)

Un'organizzazione comune di mercato è un insieme di provvedimenti che permettono all'Unione europea di monitorare e gestire i mercati dei prodotti agricoli o direttamente o indirettamente (per il tramite di organizzazioni di produttori). Le relative disposizioni legislative sono stabilite dal regolamento recante l'organizzazione comune dei mercati unica.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune

Organizzazione dei produttori (OP)

Gruppo legalmente costituito di agricoltori e coltivatori. Le organizzazioni di produttori aiutano i produttori nelle fasi della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti, promuovendone anche l'elevata qualità e incoraggiando i propri membri ad adottare buone pratiche ambientali. Le organizzazioni di produttori hanno beneficiato di incentivi previsti dalla legislazione fin dal 2001 nel settore degli ortofrutticoli e dal 2011 nel settore lattiero-caseario. A partire dalla riforma della politica agricola comune del 2013 le organizzazioni di produttori sono ora incentivate in tutti i settori agricoli. Le organizzazioni di produttori possono federarsi in associazioni di organizzazioni di produttori e in organizzazioni interprofessionali.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune